

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 155

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMODEO, FERRARI MARTE, ALBERINI, FIORINO,  
REINA, COLUCCI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Norme sull'abolizione dei limiti di età  
per la partecipazione ai pubblici concorsi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale legislazione in materia di partecipazione ai pubblici concorsi prevede, ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 288, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 22 giugno 1978, un limite massimo di età per la partecipazione di anni 35, salvo particolari eccezioni per i coniugati, per gli ex-combattenti ed assimilati e per le categorie protette previste dalla legge n. 482.

Si sono susseguite in questi ultimi anni le leggi finanziarie ed altre disposizioni legislative in materia di copertura dei posti di organico negli enti pubblici, negli enti locali e nelle unità sanitarie locali che hanno quasi totalmente bloccato i concorsi pubblici facendo sì che le unità lavorative che hanno man mano raggiunto e superato il 35° anno di età sono state indirettamente condannate alla

interdizione perpetua dai pubblici uffici non rientrando nelle eccezioni suindicate.

Se è giusto occuparsi e preoccuparsi della occupazione giovanile per i cittadini compresi tra il 18° ed il 29° anno di età, se è possibile ai cittadini che non hanno superato il 35° anno di età partecipare ai concorsi, appare discriminatorio ed inconstituzionale vietare l'accesso ai pubblici uffici a migliaia di unità lavorative disoccupate, specialmente intellettuali, mediante regolari concorsi, disattendendo il dettato costituzionale dell'articolo 4 della Costituzione repubblicana (La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto). Né vale eventualmente frapporre difficoltà previdenziali per il conseguimento del trattamento minimo di quiescenza, in

presenza delle vigenti norme legislative in materia di ricongiunzione dei contributi assicurativi comunque versati o, in mancanza, del diritto alla pensione sociale!

Si appalesa, pertanto, la necessità di dare a tutti i cittadini aventi capacità professionale, senza assurdi limiti di età, uguale diritto di accesso ai pubblici concorsi, apportando la opportuna modifica

all'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e sue successive modificazioni, al n. 2 del 1968, del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla legge n. 482 del 1968 per le categorie protette.

Si propone pertanto la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il secondo capoverso del primo comma dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, già sostituito dall'articolo 1 della legge 3 giugno 1978, n. 288, è sostituito dal seguente:

« Non aver superato alla data del provvedimento che bandisce il concorso, il limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in pensione ».

## ART. 2.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, già sostituito dall'articolo 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288, è sostituito dal seguente:

« 2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore al limite massimo di età previsto per il collocamento in pensione, alla data del provvedimento che bandisce il concorso ».

2. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico è necessario possedere un'età non inferiore agli anni diciotto e non superiore al limite massimo di età previsto per il collocamento in pensione dalle disposizioni vigenti in materia ».

3. Sono abrogate tutte le disposizioni normative recanti elevazioni al limite massimo di età per la partecipazione a pubblici concorsi.